



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 72**

Riunione del 5 giugno 2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 62.18/19 NEI CONFRONTI DI:

-CILENTO GENNARO, Presidente p.t. CORIGLIANO VOLLEY SSD

-SS CORIGLIANO VOLLEY SSD A.R.L.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi                      Presidente
- Avv. Antonio Amato                  Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò                Componente Relatore

nel procedimento disciplinare a carico di

**CILENTO GENNARO**, *presidente p.t. della società Corigliano Volley S.S.D. a.r.l. per la violazione degli artt. 19 RAT, 1, 74, 75 Reg. Giur., 16, n. 3 dello Statuto Federale per aver usato nell'esposto del 28/1/2019 espressioni denigratorie sull'operato della coppia arbitrale della gara 1400 del 27 gennaio 2019 del campionato regionale serie "C" maschile tra la New Tech Pallavolo Milani e la Corigliano Volley S.S.D. a.r.l.;*

**- S.S. CORIGLIANO VOLLEY S.S.D. A.R.L.**, *per la violazione degli artt. 2 RAT, 1, 74, 76 Reg. Giur., art. 16 n. 3 Statuto Federale, a titolo di responsabilità indiretta, art. 76, n. 2 per aver il presidente Cilento Gennaro denigrato l'operato degli arbitri della gara 1400 del 27/1/2019 del campionato regionale serie "C" maschile tra le società New Tech Pallavolo Milani e la Corigliano Volley S.S.D. a.r.l.*

**OSSERVA**

Con provvedimento del 12/2/2019, la Procura Federale disponeva l'archiviazione dell'esposto della Corigliano Volley a firma del Presidente p.t., Sig. Gennaro Cilento, con il quale si segnalavano all'Ufficio della Procura delle presunte irregolarità poste in essere dai direttori di gara durante la gara 1400 del 27 gennaio 2019 del campionato regionale di serie "C" maschile tra la NEW TECH PALLAVOLO MILANI e la CORIGLIANO VOLLEY.



Dall'esame dell'esposto, tuttavia, la Procura Federale ravvisava la sussistenza degli estremi di un illecito disciplinare per avere il denunziante tenuto un atteggiamento denigratorio nei confronti dell'operato degli arbitri della suddetta gara.

Conclusa l'attività istruttoria da parte dell'Ufficio della Procura Federale, anche con l'acquisizione di una memoria difensiva redatta dall'avv. Alessandro Sosto in rappresentanza della società Corigliano Volley, quest'ultima ed il Presidente Cilento venivano entrambi deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 5/6/2019.

Con comunicazione PEC del 3/6/2019, l'avv. Sosto, in rappresentanza del sig. Cilento, inoltrava "*Istanza rinvio d'udienza*" chiedendo un differimento della riunione per "*legittimo impedimento a comparire*" del proprio assistito come da certificato medico allegato.

All'udienza del 5/6/2019, compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, avv. Tobia, il quale opponendosi alla richiesta di rinvio, concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico dei prevenuti (sei mesi di sospensione per il Presidente e euro 600,00 di multa per il sodalizio), mentre per quest'ultimi nessuno compariva.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno specificare come l'istanza di rinvio d'udienza formulata dal sig. Cilento a mezzo del proprio difensore sia stata respinta da questo Tribunale difettandone i presupposti per l'accoglimento.

Ed invero, il difensore pone a sostegno della propria richiesta un certificato medico del sig. Cilento (attestante uno stato morboso guaribile in 6gg) che viene qualificato come legittimo impedimento a comparire da parte dell'incolpato.

Nell'istanza, tuttavia, non si rappresenta la volontà né tantomeno la (ritenuta) necessità dell'audizione o comunque della comparizione personale dell'incolpato al quale, in virtù della nomina e della rappresentanza di un difensore tecnico, è stato assicurato il più ampio diritto di difesa.

Nel merito, i fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono documentalmente provati e meritano adeguata emenda come da dispositivo.



Ed invero, quello che viene qualificato come semplice esposto/denuncia contenuto nella missiva su carta intestata della Corigliano Volley SSD a.r.l. del 28/1/2019 a firma del Presidente Cilento si risolve, invece, in una serie di gratuite invettive nei confronti della coppia arbitrale che viene fatta oggetto di una vera e propria denigrazione con accuse – reiterate più volte nel testo - di aver tenuto comportamenti dettati da *“malafede”*, da totale assenza d'imparzialità (*“con il solo intento di penalizzare la nostra squadra”* – *“il secondo arbitro tranquillizzava il Dirigente, poiché avrebbe chiuso un occhio in quanto amico del nostro collaboratore tesserato Sig. Avena Vincenzo”* – *“la Signora Arbitro ha pertanto, senza dubbio, dimostrato una particolare acredine nei nostri confronti inconfutabile anche perché concittadina della squadra ospitante”* – *“faziose richieste del secondo arbitro e per avvantaggiare la squadra della sua Città”*), da arbitrarietà (*“assurda decisione”*) e dolo (*“è evidente la falsità della motivazione e, soprattutto per la tempistica in cui la stessa è stata comunicata al Dirigente”* – *“illecito vantaggio alla squadra della sua Città”*).

Nell'esposto *de quo*, il sig. Cilento non solo si scaglia contro i singoli direttori di gara, ma adombra anche possibili illeciti ed irregolarità dell'intero settore arbitrale calabrese lamentando, in maniera espressa, di *“continue ed annose problematiche legate al rispetto delle regole e delle norme federali da parte degli organi competenti”*.

Il contegno del Presidente Cilento si pone in aperto contrasto con la normativa Federale (regolamentare e statutaria) così come correttamente contestato dall'Ufficio della Procura, mentre le difese degli incolpati – contenute nella memoria difensiva in atti – sono del tutto infondate risolvendosi, da un lato, in una sterile doglianza circa un'asserita carente attività istruttoria della Procura in ordine all'esposto di cui è procedimento e, dall'altro, nel tentativo di giustificare il contenuto della denuncia del 28/1/2019 a causa delle errate decisioni arbitrali.

Quello che – a mo' di esimente – viene indicato come *“portare a conoscenza degli organi di giustizia sportiva [...]”* si sostanzia, invece, in un'inammissibile ed anti regolamentare invettiva e denigrazione (della coppia che ha diretto la gara del 22/1/2019) che ha avuto la sua eco – proprio in relazione ai destinatari indicati nell'*“esposto”* – anche presso gli Uffici Federali non costituenti Organi Federali di Giustizia Sportiva.



Tale aggravante dovrebbe incidere sulla gradazione della sanzione che, tuttavia, in assenza di specifica contestazione, deve essere contenuta nei limiti del dispositivo.

Accertata e provata la condotta anti regolamentare del tesserato Cilento nella qualità di Presidente p.t. della Corigliano Volley SSD, quest'ultima dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur. a titolo di responsabilità indiretta per la condotta del proprio Presidente nella misura indicata in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Gennaro Cilento la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro ed a carico della Corigliano Volley SSD a r.l., in persona del Presidente p.t. la multa di euro 400,00.

Roma, 12 giugno 2019

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo, 12 giugno 2019